

N. 03380/2016REG.PROV.COLL.

N. 07401/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

Società Sportiva F.R.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gallo, con domicilio eletto presso la

contro

Comune di Adelfia, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso la Se

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 00697-2015, resa tra le parti, concernente l'appello av

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Adelfia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e ud

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sez. I, con la sentenza 13 maggio 2015, n. 69

Il TAR ha rilevato sinteticamente che:

- La determinazione con **aggiudicazione** dell' della gara è stata emessa in esito alla nota prot. n. 32
- Il presunto inadempimento da parte della Società Sportiva F.R.A. sarebbe stato cagionato dal mutam
- Le scelte effettuate dall'Amministrazione nella fase di esecuzione del contratto d'appalto, quale quella
- Ridurre il complesso schema di affidamento di strutture sportive e servizi alla mera concessione di be

L'appellante contestava la sentenza del TAR, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 133

L'appellante riproponeva quindi le censure di illegittimità formulate in primo grado e non esaminate dal

Infatti, secondo l'appellante il provvedimento impugnato in primo grado sarebbe illegittimo per i seguen

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge n. 241-1990 per omessa comunicazione di avvio
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 163-2006. Erroneità dei presupposti, in quanto
- Nullità dell'atto ex art. 21-septies Legge n. 241-1990. Sviamento per aver agito, il Comune resistente
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-quinquies con riferimento all'art. 21-sexies della Legge n. 2

- Eccesso di potere: sviamento dalla causa tipica dell'atto, per la finalità fuorviante perseguita dal Comune.

Con l'appello in esame si chiedeva l'accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituiva il Comune appellato chiedendo la rievocazione dell'appello.

Alla Camera di Consiglio del 19 maggio 2016 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva in punto di fatto che l'oggetto del giudizio concerne la revoca, oggetto della determinazione impugnata.

Come si evince dal Capitolato speciale di appalti per l'affidamento in gestione delle strutture sportive del Comune di [nome comune], l'oggetto della controversia è costituito dalla revoca dell'affidamento in gestione delle strutture sportive del Comune di [nome comune] a favore della società [nome società].

Alla luce di tali dati, ricavabili dalla semplice lettura degli atti di affidamento, si deve ritenere che l'affidamento in gestione delle strutture sportive del Comune di [nome comune] a favore della società [nome società] costituisce un atto di gestione dell'amministrazione comunale.

2. Per quanto riguarda la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal TAR, e peraltro non contestata dal Comune appellato, si deve ritenere che il giudice ordinario è competente a conoscere della controversia in esame.

Infatti, gli impianti sportivi di proprietà comunale (nella specie, piscina comunale) appartengono al patrimonio pubblico del Comune di [nome comune] e, in quanto tali, sono sottoposti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

Come è noto, appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti di gestione dell'amministrazione comunale.

Peraltro, anche configurando il rapporto in esame come concessione di servizi, la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

3. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l'appello deve essere accolto e, in riforma

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi (a

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull'appello principale come in epigrafe indicato, lo accoglie e, in riforma

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati

Francesco Caringella, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

-